

Regolamento di disciplina degli studenti

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 18/09/2025

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4 del 08/09/2025

Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto si ispirano ai principi democratici sanciti dalla Costituzione e fanno riferimento diretto a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, dal Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.257, e sue modifiche e integrazioni.

Il presente Regolamento di disciplina degli studenti è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) adottato dall'Istituto.

Art.1 - Orario scolastico e ingresso a scuola

Gli studenti devono rispettare il seguente orario:

LICEO

I ora	II ora	III ora	IV ora	V ora	VI ora
8:00-8:50	8:50-09:50	09:50 -10:50	10:50-11:50	11:50-12:40	12:40-13:30

ITT

I ora	II ora	III ora	IV ora	V ora	VI ora	VII ora
8:00-8:50	8:50-9:50	9:50-10:50	10:50-11:50	11:50-12:40	12:40-13:30	13:30-14:20

Gli studenti entreranno a scuola dopo il suono della prima campanella alle ore 7:55 (cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni) e si troveranno in aula entro l'orario di inizio delle lezioni fissato per le 08:00.

Gli studenti che arriveranno a scuola oltre le 08:10, dovranno NECESSARIAMENTE entrare alla seconda ora. Si precisa che nei 10 minuti di tolleranza, l'eventuale ritardo sarà regolarmente annotato sul registro elettronico, da ora R.E., dal docente della 1^a ora.

In nessun caso gli studenti possono lasciare l'Istituto senza l'autorizzazione della Dirigente Scolastica, da ora D.S., o di uno dei suoi Collaboratori.

Art.2 – Ritardi degli studenti

Non sono consentiti ritardi abituali e immotivati;

Si potrà entrare in classe oltre l'orario di inizio delle lezioni solo in casi eccezionali che possono giustificare il ritardo (straordinarie condizioni meteorologiche, blocchi stradali, scioperi ...);

In ogni caso:

se il ritardo rientra nei 10 minuti, lo studente potrà entrare in classe chiedendo il permesso direttamente al docente in classe alla 1^a ora di lezione che segnerà il ritardo sul R.E., ma

nel contempo si preoccuperà di togliere il flag perché il ritardo va segnalato alle famiglie, ma non giustificato dalle stesse;
se il ritardo supera i 10 minuti, lo studente potrà entrare in classe al suono della campanella della 2^a ora e sarà ammesso dal docente che annoterà sul R.E.; in tal caso, l'ingresso alla seconda ora di lezione andrà giustificato;
al quinto ritardo o dopo il terzo ingresso alla seconda ora, a seguito di verifica del Coordinatore di classe, i genitori dello studente saranno avvisati e dovranno giustificare, di persona, il ritardo del figlio;
Il ritardo verrà annotato sempre sul R.E. di classe dal docente in servizio che dovrà indicare l'ora di ingresso in modo puntuale;
gli studenti che raggiungono le sedi scolastiche con mezzi pubblici dovranno richiedere l'autorizzazione preventiva all'ingresso posticipato, che sarà rilasciata dalla D.S. previa verifica delle condizioni.

Art.3 - Uscite anticipate

Non sono ammesse uscite anticipate se non per gravi motivi.

Gli studenti minorenni non potranno uscire in anticipo se non prelevati da un genitore o da un parente da essi autorizzato e munito di documento.

I genitori degli studenti maggiorenni potranno esprimere la propria volontà con una richiesta scritta (da compilare negli uffici di Segreteria) per consentire ai figli di fare domanda di uscita anticipata da scuola. Tale autorizzazione dei genitori solleva la scuola da tutte le responsabilità morali e legali per tutto ciò che dovesse accadere allo studente. Tuttavia la scuola informerà i genitori dopo tre richieste di uscita anticipata da parte dello studente.

Nel caso di assenza, non prevista il giorno precedente, del docente dell'ultima ora di lezione, qualora la scuola non riesca a garantire l'attività didattica e la vigilanza, la classe potrà uscire anticipatamente da scuola coerentemente con l'assenso espresso dai genitori che hanno manifestato tale intenzione rispondendo alla voce corrispondente sul modello d'iscrizione.

Se uno studente per motivi di salute o per motivi personali desidera lasciare la scuola in anticipo sull'orario, dovrà avvertire il docente presente in classe e recarsi presso uno dei Collaboratori della D.S. che provvederà ad avvertire un suo genitore; lo studente potrà lasciare la scuola solo se prelevato da un genitore o da un parente autorizzato e munito di documento e, comunque, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad uno dei Collaboratori della D.S.

Dalla 2^a ora di lezione saranno eccezionalmente autorizzati gli ingressi solo previa richiesta dei genitori.

Art.4 – Assenze

VISTO il DPR 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia" che relativamente alla valutazione della condotta e del computo dell'assenza, dispone: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo" (Art.14, comma 7)

VISTA la Circolare n. 20 del 4 marzo 2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado";

VISTI, altresì, i Regolamenti recanti le norme concernenti il riordino dei Licei e degli Istituti

Tecnici e, in particolare, i Quadri Orari, si stabilisce che, ai fini della validità dell'anno scolastico, il limite massimo di ore di assenze concesse è fissato, per ogni classe dei vari Indirizzi attivati presso la scuola, secondo le seguenti tabelle:

ITI

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I anno	1089	$\frac{3}{4} \times 1089 = 816,75$	816	273
II III IV e V anno	1056	$\frac{3}{4} \times 1056 = 792,60$	792	264

Liceo Scientifico e liceo scienze applicate

Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento	Calcolo	Numero minimo ore di presenza a Scuola richiesto per validità anno scolastico	Numero ore assenze consentite
I e II anno	891	$\frac{3}{4} \times 891 = 668,25$	668	223
III IV e V anno	990	$\frac{3}{4} \times 990 = 742,50$	743	247

Sono calcolate come ore di assenza:

ingressi dalla seconda ora di lezione in poi (tranne quelle causate da difficoltà nei trasporti con mezzi pubblici documentabili o gravi motivi familiari documentabili);
uscite in anticipo (tranne per impegni sportivi a livello agonistico richieste e certificate dall'Associazione di appartenenza riconosciuta dal CONI e autorizzate da un genitore);
assenze saltuarie per malattia;
assenze per generici motivi familiari;
astensione dalle lezioni immotivate, anche di massa.

Non sono calcolate come ore di assenza e verranno considerate come attività "fuori classe" sul R.E.:

la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (gare/campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, visite e viaggi di istruzione ...);
ore di ingresso posticipate e/o ore di uscita anticipate disposte per motivi contingenti dalla D.S. o dai suoi Collaboratori (sciopero dei mezzi pubblici, assenza/sciopero del personale docente e/o ATA, evacuazione dell'istituto, eventi straordinari...);
la partecipazione ad attività di orientamento;
la partecipazione a stage, tirocini aziendali organizzati dalla scuola;
la partecipazione ad esami di Certificazione esterna o a concorsi (ad es. certificazioni di lingua straniera, ECDL, patentino, esame di guida ...) giustificate dall'Ente;
per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta alla disabilità.

Sulla base di quanto disposto dal citato art. 14, comma 7, vengono considerate assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

assenza per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con Certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN);
assenze continuative o ricorrenti per gravi motivi di salute certificate dal medico curante e

che impediscono la frequenza;
assenze per terapie e/o cure programmate documentate da Certificazione medica;
assenze per donazioni di sangue;
assenze continuative dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
assenze per impegni artistici certificati da enti pubblici;
assenze per impegni sportivi a livello agonistico degli studenti-atleti di alto livello;
adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

In caso di controversie, spetta alla D.S. o ad un suo Collaboratore valutare di volta in volta la gravità, l'eccezionalità, l'imprevedibilità dell'evento. Successivamente spetta al Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur entrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Il mancato conseguimento della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Le disposizioni del presente art.4 del Regolamento di disciplina verranno comunicate alle famiglie con le seguenti modalità:

- comunicazione all'Albo della scuola;
- circolare Informativa;
- pubblicizzazione sul sito della scuola;
- informazione dettagliata ai genitori del monte ore delle assenze effettuate dal proprio figlio durante gli incontri scuola / famiglia in occasione delle valutazioni periodiche, al fine di permettere loro di avere una aggiornata conoscenza della quantità oraria delle ore accumulate e permettere di prendere i conseguenti provvedimenti.

Art.5 – Giustifiche

Le assenze degli studenti dovranno essere giustificate dai genitori sul R.E. utilizzando le credenziali rilasciate dalla scuola. L'assenza deve essere giustificata entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di ripresa della frequenza;

A seguito della legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 - art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11) l'art. n. 10 bis di questa legge, avente ad oggetto "Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico", ha abolito in Campania l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffuse.

È opportuno precisare che resta in vigore l'obbligo per i genitori di giustificare le assenze dei propri figli tramite l'utilizzo del R.E.

Saranno dunque i genitori a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, famigliari o diversi. Il docente dovrà verificare che la giustificazione pervenga entro 24 ore dall'assenza, come detto, in formato digitale tramite il R.E. Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza, i docenti si atterranno alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo. Si ricorda che nei segmenti formativi della scuola dell'obbligo il presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale (DPR 122/2009), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti;

Il coordinatore di classe, a seguito di opportune verifiche, è tenuto ad avvisare i genitori in merito alle assenze degli studenti;

Le assenze per astensioni collettive dalle lezioni dovranno essere sempre giustificate;

I docenti della 1^ ora dovranno verificare l'avvenuta giustificazione dei genitori sul R.E.

Art.6 – Regole di comportamento degli studenti

È necessario che gli studenti seguano alcune regole-base di comportamento per assicurare la civile convivenza e il corretto funzionamento della vita scolastica. Dovranno pertanto evitare atteggiamenti troppo esuberanti, che talvolta possono degenerare e causare gravi conseguenze. Inoltre i rapporti tra loro e con gli operatori della scuola dovranno essere improntati al rispetto, al dialogo, alla socievolezza, alla cordialità.

In particolare gli studenti:

eviteranno richieste di uscita dalla classe, spesso non necessarie; eviteranno, in particolare, di chiedere di recarsi ai servizi igienici durante la 1^ ora di lezione o dopo le ore 13.00, se non nei casi di effettiva necessità;

per motivi gravi, di salute o altro, non solo informeranno il docente di classe, ma anche uno dei Collaboratori della D.S., che provvederanno a chiamare i genitori per tenerli al corrente e chiedere loro eventualmente di recarsi a scuola per prelevare i figli in anticipo rispetto all'orario di uscita. Il permesso verrà annotato dal docente presente sul registro di classe al momento effettivo dell'uscita;

eviteranno di sostare nei corridoi, specialmente durante il cambio delle ore di lezione in attesa dei docenti, per non disturbare i compagni di altre classi che stanno lavorando;

eviteranno di lasciare l'aula sporca e in disordine al termine delle lezioni. Si ricorda che la scuola è patrimonio di tutti e da tutti deve essere tutelata;

eviteranno un abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico e indecoroso (sono ammessi pantaloni sotto il ginocchio; non sono ammessi pantaloni, gonne al di sopra del ginocchio, sdruciti, con strappi o bucatore, canottiere o similari, magliette corte e o scollate,

infradito, ciabatte, zoccoli, indumenti che lascino vedere addome, petto o biancheria intima);
eviteranno l'uso di un linguaggio scurrile e volgare sia in aula sia nei momenti d'intervallo;
eviteranno di urlare ed impareranno a regolare il tono della loro voce;
non useranno assolutamente in nessun caso violenza fisica;
rispetteranno tutti gli operatori della scuola e i collaboratori scolastici incaricati della vigilanza nei corridoi o in sostituzione momentanea del docente assente;
per le lezioni di Scienze Motorie o per recarsi nei laboratori gli studenti attenderanno il docente, con il quale scenderanno in palestra o negli spazi previsti e con il quale torneranno in classe.

Durante gli spostamenti:

manterranno un comportamento corretto e civile;
rispetteranno il Divieto di Fumo in qualsiasi zona dell'edificio, interna od esterna;
rispetteranno il Regolamento sull'utilizzo dei telefoni cellulari (art. 8).

L'uso dei laboratori è consentito solo a fini didattici e in presenza del docente.

Art.7 – Assemblee

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto.

Art.8 – Telefoni cellulari

VISTA la nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024 del Ministero dell'Istruzione e la successiva circolare del 16 giugno 2025 che dispongono per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica si stabilisce che:

E' vietato l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante lo svolgimento delle attività per fini non didattici;

Tenuto conto della tipologia del corso di studi e della presenza di attività laboratoriali all'interno del monte ore, a discrezione dell'insegnante può essere autorizzato l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici esclusivamente per fini didattici;

Eventuali esigenze di comunicazione con il cellulare tra studenti e famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di Presidenza e di Segreteria amministrativa ovvero mediante autorizzazione del docente a richiesta preventiva di uso del telefono cellulare;

Alla terza nota disciplinare specifica di uso improprio del dispositivo sarà automaticamente comminata una sanzione disciplinare allo studente, prevedendo fino a due giorni di sospensione; in tal caso, in coerenza con le indicazioni ministeriali, lo studente sarà coinvolto in **attività di cittadinanza solidale** e impegno sociale, da programmare in modo **personalizzato**; in caso lo studente reiteri il comportamento improprio, ovvero utilizzi nuovamente il cellulare senza autorizzazione dopo la prima sospensione, gli verrà comminata una sanzione disciplinare fino a un massimo di 15 (rif. art. 11 del presente Regolamento);

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge;

Le violazioni al presente divieto dovranno essere annotate dal docente sul R.E. e rese

visibili alle famiglie;

Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali;

Analogamente, l'utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica;

NEL CASO IN CUI IL DOCENTE PERMETTA L'UTILIZZO A FINI DIDATTICI AVRA CURA DI ANNOTARE TALE UTILIZZO SU R E

Il cellulare o i dispositivi devono **OBBLIGATORIAMENTE** rimanere chiusi dentro lo zaino e spenti. Si evidenzia che la scuola non dispone di risorse né di spazi adeguati a custodire in sicurezza centinaia di dispositivi, spesso di elevato valore economico. Pertanto, questo Istituto non si assumerà nessuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento dei telefoni cellulari o di altri dispositivi per qualunque ragione portati all'interno delle pertinenze scolastiche

Sempre per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalla scuola nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.

Art.9 – Fumo

(L. 584/1975; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995; L.3/2003; L. 128/2013) È tassativamente vietato fumare nei locali scolastici (corridoi, aule, bagni...). Tale divieto riguarda indistintamente personale scolastico e studenti. Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto, ad esempio i cortili, che sono di pertinenza degli istituti. E' vietato anche l'uso della sigaretta elettronica nei locali chiusi delle scuole e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. I proventi derivanti dalla violazione del divieto di fumare saranno reinvestiti in attività formative di educazione alla salute.

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

dell'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

del Decreto Legislativo 626/1994

del Decreto Legislativo 81/2008

dell'art. 51 della L. 3 del 16/01/2003

della L. 3/2003, art. 51 Tutela della salute dei non fumatori

del D.L. 09/2013 n. 104, art. 4 Tutela della Salute nelle Scuole

Art. 9.1 – FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

prevenire l'abitudine al fumo

incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette

garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro

proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo

promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute

favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Art. 9.2 - LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle due sedi associate dell'IIS Margherita Hack e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteche, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, auditorium, teatrino, bagni. Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto che sono di pertinenza dell'istituto, in particolare sulle scalinate di accesso, nei cortili, nei parcheggi e nelle strutture sportive. In tali locali e aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 9.3 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL' APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato (Collaboratori di presidenza e responsabili di plesso) la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

Art. 9.4 - SANZIONI E MULTE

Coloro che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati secondo il codice disciplinare di cui al Titolo II del "Regolamento d'Istituto". Inoltre, potrebbero essere sottoposti al pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'IIS è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica sita in via Galdi n 26.

Art. 9.5 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

N.B. Le sanzioni avranno ricaduta anche sul voto di Condotta.

Art.10 – Uso delle fotocopiatrici

Per il rispetto dei diritti d'autore è assolutamente vietato, anche nei laboratori, fotocopiare i libri di testo. Da altri libri, in caso di necessità, e su richiesta scritta di un docente, è possibile fotocopiare solo un numero molto limitato di pagine, tenuto conto anche dell'esigenze di risparmio energetico e di attenzione verso l'ambiente. A tal proposito si invita all'uso dei documenti in formato digitale.

Gli studenti possono ottenere fotocopie solo su richiesta del docente interessato.

Art.11 – Disciplina degli studenti

La vita della comunità scolastica si fonda sul rispetto delle regole, sulla responsabilità personale e sulla collaborazione tra scuola, studenti e famiglie, come previsto dallo **Statuto delle studentesse e degli studenti** (art. 3, **D.P.R. 249/1998**, come modificato dal **D.P.R. 235/2007**) e dal **Patto educativo di corresponsabilità**.

Quando si verificano violazioni del Regolamento d'Istituto, la scuola interviene con **sanzioni disciplinari a finalità educativa e riparativa**: l'obiettivo non è punire, ma **comprendere, riparare e ricostruire**. Lo studente è messo nelle condizioni di riflettere sul disvalore della condotta, sulle conseguenze per sé e per la comunità e di rientrare positivamente nella vita scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato ascoltato e senza la possibilità di presentare memorie, documenti e testimonianze (art. 4, D.P.R. 249/1998). Ogni decisione è motivata per iscritto nel rispetto dell'art. 3 della L. 241/1990 e comunicata alla famiglia. È sempre ammesso ricorso al Comitato di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica, secondo l'art. 5 del D.P.R. 235/2007 (resta ferma la disciplina del D.Lgs. 297/1994 per i profili di competenza). L'impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione.

Le sanzioni sono **proporzionate** alla gravità del fatto, alla **recidiva** e alla situazione personale dello studente; seguono una **gradualità** coerente con la funzione educativa della scuola.

Misure educative e riparative

Per le mancanze meno gravi si privilegiano **percorsi con valenza formativa e sociale**, quali:

- attività di **cittadinanza solidale** o volontariato nella scuola/nel territorio;
- collaborazioni utili alla **cura degli ambienti** e al supporto organizzativo;
- **elaborati scritti o multimediali**, ricerche, lavori di gruppo su legalità, cittadinanza, rispetto;
- **percorsi formativi** (educazione civica, uso responsabile dei media, sicurezza, benessere relazionale).

Recepimento Legge n. 150/2024. La legge ha rafforzato l'orientamento riparativo:

- le **sospensioni fino a 2 giorni** sono **sostituite** da **attività di cittadinanza solidale** e impegno sociale, da programmare in modo **personalizzato**;
- anche per sospensioni più lunghe la scuola **attiva attività educative parallele** (studio assistito, moduli formativi, lavori guidati), così da **garantire il diritto allo studio** e non trasformare l'allontanamento in mera esclusione.

Allontanamento fino a 15 giorni

Per infrazioni **gravi o reiterate** (turbative continuative, offese e lesioni della dignità delle persone, violazione dei doveri ex D.P.R. 249/1998), può disporsi l'allontanamento fino a **15 giorni** che può prevedere anche attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Durante il periodo di sospensione la scuola **mantiene il rapporto educativo**: sono previsti colloqui con lo studente e la famiglia, assegnazione di **attività formative** e costruzione del **piano di rientro**.

Allontanamento oltre i 15 giorni (e provvedimenti conseguenti)

Nei casi di **eccezionale gravità** (atti di violenza/minaccia, condotte che possano integrare reato, danni gravi o pericoli per l'incolumità), il **Consiglio d'Istituto**, su **parere obbligatorio e non vincolante** del Consiglio di classe, può deliberare l'allontanamento oltre i 15 giorni fino all'**esclusione dallo scrutinio** o alla **non ammissione agli esami** (art. 4, D.P.R. 249/1998).

Anche in questi casi lo studente **conserva il diritto alla valutazione**: il provvedimento non deve comportare automaticamente la perdita dell'anno per superamento delle assenze. La scuola **garantisce materiali, attività integrative e contatti periodici** con famiglia e servizi eventualmente coinvolti.

Ruoli, organi e responsabilità

- **Consiglio di classe** (integrato con rappresentanti di studenti e genitori, fatti salvi i doveri di astensione in caso di conflitto): delibera le misure riparative e gli allontanamenti **fino a 15 giorni**.
- **Consiglio d'Istituto**: delibera gli allontanamenti **oltre i 15 giorni** e i provvedimenti conseguenti.

Ogni deliberazione è **motivata, verbalizzata e notificata** alla famiglia.

Come si svolge il procedimento (passi operativi)

1. Segnalazione e istruttoria: il docente/il personale segnala il fatto alla D.S. e al Coordinatore di classe; si avvia un'istruttoria con raccolta di elementi (fatti, persone coinvolte, eventuali documenti/testimonianze).
2. Contestazione e audizione: lo studente e la famiglia ricevono contestazione scritta; lo studente è ascoltato (può presentare memorie e indicare testimoni).
3. Decisione motivata: l'organo competente delibera la sanzione, con motivazione puntuale su fatti, criteri di proporzione e finalità educativa.
4. Comunicazione e attuazione: il provvedimento è comunicato in forma scritta; per le misure riparative si definisce un Piano personalizzato delle attività con obiettivi, tempi, tutor scolastico e indicatori di esito.
5. Monitoraggio e rientro: il tutor monitora l'andamento; la classe è coinvolta in forme costruttive (non stigmatizzanti). Al rientro, colloquio con studente e famiglia e relazione finale sulle attività svolte.

6. Ricorso: entro 15 giorni è possibile ricorrere al Comitato di Garanzia (art. 5, D.P.R. 235/2007).

Se lo studente si trasferisce durante il procedimento, questo **prosegue** e la documentazione **segue lo studente** al nuovo istituto, con **omissis** qualora siano presenti dati sensibili di terzi.

Le informazioni sono trattate nel rispetto del **Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)** e del **D.Lgs. 196/2003** (come modificato), con **conservazione limitata** al tempo necessario e accesso riservato ai soli soggetti autorizzati.

Art. 12 – Comitato di garanzia

All'interno della scuola è istituito il Comitato di garanzia, organo competente a esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, il quale dovrà decidere nei dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso (DPR 235/2007, art. 5). Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

I compiti e i poteri del Comitato sono i seguenti:

- verificare l'osservanza della procedura stabilita dal Regolamento d'Istituto per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, e rinviare, eventualmente, il provvedimento all'organo collegiale competente per la revisione;
- accogliere i ricorsi degli studenti e valutare il merito del provvedimento in relazione ai fatti contestati e alle argomentazioni fornite dallo studente sottoposto a sanzione;
- decidere l'esito del ricorso, dopo averne considerato tutti gli elementi, nel senso dell'annullamento e/o della revisione del provvedimento, o di rigetto del ricorso;
- esaminare le istanze degli studenti o di chiunque vi abbia interesse e decidere sui conflitti relativi all'applicazione del Regolamento (art. 5);
- esprimere il parere vincolante preventivo alle decisioni del Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenuti nel Regolamento di Istituto (art. 5).

Il Comitato di garanzia è composto da 4 membri: la D.S., che lo presiede, o un suo delegato, un docente, designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori nell'ambito delle rispettive assemblee. Ciascuna designazione deve prevedere l'eventuale surrogante, che fungerà da supplente.

Le deliberazioni del Comitato sono valide solo se sono presenti tutti i membri.

In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore), intervengono i membri supplenti.

E' possibile esporre reclamo entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito all'organo di garanzia regionale di cui all'art 5 del DPR 235/2007.

Art. 13 – Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento è regolata dalla legge 150 del 1 ottobre 2024 e successive integrazioni.

La valutazione del comportamento degli studenti:

è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi;

è attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, che, in sede di scrutinio intermedio e finale, valuta il comportamento degli studenti durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, con riferimento anche agli interventi e alle attività di carattere educativo, realizzate al di fuori di essa;

scaturisce dall'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il corso dell'anno e non può riferirsi ad un singolo episodio; deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico, tenendo, in debita evidenza e considerazione, i progressi e i miglioramenti da lui realizzati;

concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline, alla valutazione complessiva dello studente;

concorre, inoltre, insieme al voto delle discipline curriculari, alla determinazione dei crediti scolastici, di cui alla Tab. A del D.M. 99/2009, modificata dalla tabella allegata al D. Lgs. 62/2017;

non ha funzione sanzionatoria, ma formativa, in quanto considera atteggiamenti, correttezza, coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità circa la partecipazione alla vita di classe per l'intero arco temporale del periodo scolastico considerato.

Il Collegio dei Docenti, pertanto, in attuazione del suindicato disposto normativo e al fine di garantire uniformità nelle decisioni, indica ai Consigli di classe, nell'attribuzione del voto di condotta, i seguenti indicatori:

rispetto dei doveri scolastici

rispetto delle strutture dell'Istituto

rispetto del Regolamento d'Istituto

rispetto delle regole della normale convivenza civile.

Griglia Criteri di attribuzione del voto di comportamento

INDICATORI	DESCRITTORI	PUNTI
CONDOTTA	Comportamento rispettoso e irreprensibile; Elevato senso civico e atteggiamento prosociale. Utilizzo corretto di strutture e sussidi didattici Attenzione al patrimonio scolastico ed altrui.	5
	Comportamento rispettoso quasi sempre irreprensibile; Buona competenza sociale e senso civico Corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi al di là di lievi distrazioni che non arrecano danni al patrimonio scolastico ed altrui	4
	Comportamento generalmente rispettoso; Relazioni adeguate con gli altri, rara necessità di richiamo al corretto utilizzo di strutture e sussidi.	3
	Comportamento generalmente accettabile: Talvolta necessita di richiami verbali per l'eccessiva vivacità. Assunzione di comportamenti superficiali ma senza effettive conseguenze dannose.	2
	Comportamento poco rispettoso e a volte superficiale. Si infrangono disposizioni organizzative e di sicurezza. Non c'è cura di strutture e sussidi. Si registrano recidive nei comportamenti dannosi.	1/0

PARTECIPAZIONE In caso di due o più insufficienze gravi (I quadrimestre) e di debito autonomo o formativo (II quadrimestre) nel corso dello scrutinio intermedio e finale non si potrà attribuire allo studente un punteggio superiore al 2	Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti.	5
	Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti.	4
	Adeguate interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica	3
	Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe non sempre costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata.	2
	Non partecipa all'attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e modesto interesse per gli argomenti proposti.	1/0
FREQUENZA	Frequenza assidua delle lezioni (≤ 30 ore di assenza per quadrimestre al Liceo) (≤ 38 ore di assenza per quadrimestre all'ITT)	5
	Frequenza assidua delle lezioni (si assenta per motivi familiari o personali gravi.) ($30 < x \leq 40$ ore di assenza per quadrimestre al Liceo) ($38 < x \leq 48$ ore di assenza per quadrimestre all'ITT).	4
	Sufficiente regolarità nella frequenza delle lezioni ($40 < x \leq 50$ ore di assenza per quadrimestre al Liceo) ($48 < x \leq 59$ ore di assenza per quadrimestre all'ITT).	3
	La frequenza non è sempre continua ($50 < x \leq 60$ ore di assenza per quadrimestre al Liceo) ($59 < x \leq 70$ ore di assenza per quadrimestre all'ITT)	2
	Frequenza molto discontinua delle lezioni ($x > 60$ ore di assenza per quadrimestre al Liceo) ($x > 70$ ore di assenza per quadrimestre all'ITT)	1/0
PUNTUALITÀ	Totale rispetto degli orari di ingresso e uscita. (meno di 4 ingressi alla seconda ora e/o uscite anticipate per quadrimestre)	5
	Rispetto quasi totale degli orari di ingresso (4 ingressi alla seconda ora e/o uscite anticipate per quadrimestre)	4
	Rispetto non continuo degli orari di ingresso e uscita. (5 ingressi alla seconda ora e/o uscite anticipate per quadrimestre)	3
	Frequenti ritardi o uscite anticipate. (6 ingressi alla seconda ora e/o uscite anticipate per quadrimestre)	2
	Mancanza di rispetto degli orari di ingresso e uscita. (7 ingressi alla seconda ora e/o uscite anticipate per quadrimestre)	1/0
NOTE DISCIPLINARI	Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare o infrazioni al Regolamento di Istituto.	5
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	Ha subito qualche richiamo verbale con relativa annotazione su R.E. visibile alla famiglia.	4

	Ha subito diversi richiami verbali e 1-2 note disciplinari annotate nel registro di classe nell'arco di ciascun quadrimestre.	3
	Ha subito diversi richiami verbali ed un numero di note disciplinari scritte nel registro di classe pari a 3-4 nell'arco di ciascun quadrimestre e/o un eventuale provvedimento di sospensione fino a 2 gg. Fa registrare apprezzabili e concreti ravvedimenti che evidenziano un miglioramento nelle relazioni e nel senso di responsabilità dopo il percorso educativo attivato dal C.d.C. (art. 4 D.M. 5 /2009).	2
	Ha numerose note disciplinari (> 4) scritte nel registro di classe e/o uno o più provvedimento di sospensione > 2 gg. Si registra assenza di apprezzabili e concreti ravvedimenti che evidenzino un miglioramento nelle relazioni e nel senso di responsabilità nonostante il percorso educativo attivato dal C d C in caso di sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica o altra forma di sanzione alternativa (art. 4 D.M. 5/2009).	1/0
USO DEL CELLULARE SECONDO LE INDICAZIONI MINISTERIALI (Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025)	Atteggiamento responsabile e collaborativo, anche in caso di errore.	5
	Ammissione dell'errore e comportamento positivo successivo	4
	Reazione neutra o passiva, ma non oppositiva	3
	Atteggiamento difensivo o polemico	2
	Rifiuto di collaborare, comportamento provocatorio Insubordinazione, negazione sistematica, incitamento alla violazione..	1/0

Per lo scrutinio intermedio e finale:

da 30 a 25 si attribuirà il voto di condotta 10;
da 24 a 20 si attribuirà il voto di condotta 9;
da 19 a 15 si attribuirà il voto di condotta 8;
da 14 a 10 si attribuirà il voto di condotta 7;
inferiore a 10 si attribuirà il voto di condotta 6.

Non si assegna la sufficienza se si verificano le seguenti condizioni:

- Recidivo in gravi infrazioni.
- Riporta sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica.
- Ha comportamenti violenti o aggressivi.

Riferimenti normativi:

VISTO il DPR n.249 del 24.06.1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

VISTO il DPR n.275 dell'8 03 1999 "Regolamento dell'Autonomia"

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"

VISTO il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo per la prevenzione del bullismo"

VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari"

VISTO il D.L. n.137 del 1° settembre 2008 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università, con particolare riferimento all'art 2. Valutazione del comportamento degli studenti"

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"

VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"

VISTA la legge n 150 del 1 ottobre 2024

VISTA la circolare 3392 del 16/06/2025